

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge è finalizzato alla istituzione del Comune di Villa Brutia per il tramite della fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta, a far data del primo Gennaio 2016. La necessità di istituire un nuovo Comune quale sintesi istituzionale dei Comuni prima citati è sostenuta da una parte da idonea iniziativa popolare per il tramite di una raccolta di firme e dalle delibere dei Consigli Comunali sopra riportati aventi ad oggetto proprio la loro fusione in un Comune unico.

Difatti, l'istituzione di un solo Comune, di contro ai cinque esistenti, garantirà maggiore efficienza, una capacità amministrativa superiore che i singoli cinque Comuni assieme considerati non possiedono. Alla semplificazione amministrativa, per il tramite dell'istituzione del Comune di Villa Brutia si aggiunge di sicuro una maggiore efficienza nel garantire ed erogare i servizi pubblici essenziali ed una loro riduzione dei costi a favore dell'intera popolazione interessata, ed inoltre l'attribuzione a quest'ultimo di contributi statali e regionali. La presente proposta di legge, prevede contestualmente all'istituzione del nuovo Comune, l'estinzione dei Comuni preesistenti e la successione al nuovo Comune di Villa Brutia di tutti i rapporti attivi e passivi e nella proprietà dei beni dei Comuni oggetto di fusione.

Diverse le disposizioni citate all'interno del corpo del presente disegno di legge tese a regolare per come previsto dalla normativa nazionale la fase di transizione dall'attuale assetto all'istituzione del nuovo Comune. La sede del nuovo Comune di Villa Brutia è situata a Casole Bruzio, in quanto per questioni geografiche, logistiche e di mobilità, garantisce un facile raggiungimento da parte di tutti i cittadini interessati dal presente progetto di legge.

Affinché la fusione dei Comuni di cui alla presente legge si possa concretizzare, è prevista l'indizione del referendum consultivo ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 13/1983. L'organizzazione del referendum comporta profili di spesa a valere sul bilancio regionale per l'esercizio 2015 che sono dettagliatamente descritti nella seguente relazione tecnico - finanziaria.

Relazione tecnico - finanziaria

La costituzione del Comune di Villa Brutia per effetto della fusione dei cinque comuni non comporta di per sé effetti finanziari a valere sul bilancio regionale. Infatti, nello specifico: non vi sono nuovi oneri relativamente al personale perché l'articolo 4 dispone che il personale dei Comuni originari è trasferito al Comune di Villa Brutia e mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

Le risorse poi, destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Villa Brutia, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione. Nessun onere finanziario poi, è previsto per la sede provvisoria e definitiva dell'istituendo Comune di

Villa Brutia indicata fin da ora in quella del Comune di Casole Bruzio. L'eventuale istituzioni di municipi e/o sedi decentrate saranno a carico dell'istituendo Comune di Villa Brutia. L'organo di revisione contabile che rimarrà provvisoriamente in carica sarà remunerato dal Comune di Casole Bruzio che lo esprime e nessun onere a carico della Regione compete in materia di trattamento di indennità degli organi elettivi (Sindaco, Giunta e consiglieri comunali).

Gli unici profili di spesa che graveranno sulla finanza regionale sono connesse alla indizione ed all'organizzazione del referendum consultivo di cui all'articolo 40 della legge regionale 13/1983. Infatti l'articolo 32 della citata legge regionale stabilisce che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, *“le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione”*, con la possibilità per la Regione di *“anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale”*.

Per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai Comuni si sono assunti quali parametri di riferimento di carattere generale quelli adottati dal Ministero dell'Interno in occasione delle elezioni politiche e regionali 2013, così fissati:

- parametro per seggio € 1.248,9607
- parametro per elettore € 3,3690

Le spese anticipate dai Comuni e rimborsabili dalla Regione possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- compensi ai componenti di seggio elettorali: sono rimborsate nelle misure previste dall'art. 1 della legge n. 70/1980, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 62/2002, salve successive modificazioni;
- retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale: le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali addetti ai servizi elettorali sono autorizzate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, D.L. n. 8/1993, convertito con la legge n. 68/93, come modificato dal comma 400, lett. d), punti 1 e 2, legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal contratto collettivo di lavoro del comparto e dalle altre disposizioni vigenti;
- spese per assunzione di personale a tempo determinato: è ammessa a rimborso la sola spesa relativa al periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento degli adempimenti elettorali, fermo restando che il rimborso della spesa è limitato, come tempo massimo, al periodo intercorrente tra l'affissione del decreto di convocazione dei comizi ed il trentesimo giorno successivo alle consultazioni;
- stampati e manifesti non forniti dalla Regione: possono essere rimborsate soltanto le spese relative agli stampati indispensabili per le necessità del servizio elettorale la cui fornitura è prevista a cura dei Comuni;
- trasporti vari e per operazioni di montaggio/smontaggio delle cabine elettorali: sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riferimento

all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie, al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale ed al recapito dei plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni;

- allestimento degli spazi per la campagna referendaria e dei seggi elettorali;
- spese postali e telegrafiche: sono comprese anche quelle per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali;
- spese varie, sempre inerenti agli oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi sostenuti dai Comuni (ad esempio, affitto dei beni immobili da adibire a sezioni elettorali; noleggio di beni mobili per le sezioni elettorali; spese sostenute dai Comuni per l'erogazione dei buoni pasto al personale che ha svolto lavoro straordinario limitatamente ai giorni in cui il lavoro straordinario è stato svolto per attività inerenti la organizzazione del referendum consultivo.

Alla luce delle considerazioni testé richiamate, le spese complessivamente sostenute dalla Regione per il referendum consultivo possono essere congruamente stimate in euro 20.000, indicando quale criterio di quantificazione degli oneri quello della fissazione di un tetto di spesa. Gli oneri graveranno per il solo esercizio 2015 sul bilancio regionale e troveranno congrua copertura mediante prelievo dalla UPB U.008.001.001.001, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015, e corrispondente imputazione della medesima somma a carico dell'UPB di spesa U.001.001.001.004, capitolo U0100210600 "Spese per l'attuazione del referendum (l.r. 13/1983)".

Art. 1

(Istituzione del Comune di Villa Brutia)

1. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune di Villa Brutia mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta.
2. Il territorio del Comune di Villa Brutia è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni originari.

Art. 2

(Decadenza organi e nomina Commissario)

1. Alla data di istituzione del Comune di Villa Brutia, i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, Sindaci, Giunte e Consigli comunali, decadono.
2. Dalla data di istituzione del Comune di Villa Brutia e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di governo sono esercitate dal Commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.

3. Il Commissario è coadiuvato, fino all'elezione del Sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3

(Eventi successivi alla fusione)

1. Alla data di istituzione del Comune di Villa Brutia gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Villa Brutia le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Casole Bruzio.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4

(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Villa Brutia subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei Comuni originari è trasferito al Comune di Villa Brutia.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Villa Brutia, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5

(Sede del Comune)

1. Se non diversamente disposto dallo Statuto provvisorio di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), come modificato dalla l. 56/2014, e fino alla data di entrata in vigore dello Statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria e definitiva del Comune di Villa Brutia è situata presso la sede dell'estinto Comune di Casole Bruzio.

Art. 6

(Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, decentramento e Municipi)

1. Gli organi del Comune di Villa Brutia, entro sei mesi dalla loro elezione approvano lo Statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
2. Lo Statuto del Comune di Villa Brutia prevede, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del d. lgs 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ai favore degli abitanti dei Comuni oggetto di fusione.
3. Lo Statuto del Comune, può prevedere l'istituzione di municipi negli ambiti territoriali corrispondenti ai Comuni oggetto della fusione, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali, di realizzare il decentramento, di gestire le funzioni ad essi delegate dal Comune.
4. Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, in assenza di Statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello Statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale dell'originario Comune di Spezzano Piccolo vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 7
(Vigenza degli atti)

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2015 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Villa Brutia.
2. Le determinazioni assunte dal commissario restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Villa Brutia.

Art. 8
(Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali)

1. Il Comune di Villa Bruzia è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali derivanti dall'articolo 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 9
(Disposizioni contabili)

1. Il Comune di Villa Brutia:

- a) approva il bilancio di previsione entro 90 giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi della normativa statale vigente;

- b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d. lgs 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;
- c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.


2. Il Comune di Villa Brutia può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

1. Dalla fusione dei Comuni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. Per l'indizione del referendum consultivo di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 13/1983, è autorizzata per l'esercizio corrente la spesa di euro 20.000, alla cui copertura si provvede mediante prelievo dalla UPB U.008.001.001.001, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015, che viene ridotto del medesimo importo.
3. La disponibilità finanziaria di euro 20.000 di cui al precedente comma è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB U.001.001.001.004, capitolo U0100210600 "Spese per l'attuazione del referendum (l.r. 13/1983)" dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al documento tecnico di cui all'articolo 10 della l.r. 8/2002.

Art. 11
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



Rovito

Casole Bruzio

Trenta

Celico

Spezzano Piccolo

Serra Pedace

Pedace


Spezzano della Sila

Cosenza

Pietrafitta

Aprigliano

San Giovanni in Fiore



Spezzano della Sila

Celico

Rovito

Casole Bruzio

Trenta

Spezzano Piccolo

Serra Pedace

Pedace

Cosenza

Pietrafitta

Aprigiano

San Giovanni in Fiore